

	<b>Comune di Santo Stefano Ticino</b> Prov. di Milano	<b>C.C.</b>	Numero: <b>19</b>	data: <b>16-06-2015</b>
	<b>OGGETTO:</b>  <b>DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO 2015.</b>			

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaquindici addi sedici del mese di Giugno alle ore 21,00 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 1^ convocazione.

Elenco consiglieri:

		Presenti
1)	TUNESI DARIO	SI
2)	ZANZOTTERA ALESSIO	SI
3)	CASTIGLIONI MASSIMILIANO	SI
4)	GANZELMI ROBERTA NICOLE	SI
5)	CUCCHETTI FABIO	SI
6)	SPAZZADESCHI FERDINANDO	SI
7)	OLDANI LISA	NO
8)	DE VECCHI FABIO	SI
9)	BRAMBILLA GIUSEPPE	SI
10)	CHIODINI MARCO	SI
11)	DI MUOIO COSTABILE	SI
12)	VISMARA FIORENZO	SI
13)	SERATI ELDA	SI

Partecipa alla seduta il Dr. Sandro Rizzoni – Segretario del Comune di Santo Stefano Ticino.

Il Sig. Dario Tunesi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone l'argomento il Vice Sindaco, precisando che le aliquote rimangono invariate rispetto al anno 2014.

**Considerato** che la L. di Stabilità 23/12/2014 n. 190 comma 679 ha previsto un congelamento della normativa inerente alle imposte Imu e Tasi;

**Vista** la Legge del 27/12/2013 n. 147 che ha istituito la IUC, imposta unica comunale, che si compone dell' IMU, TASI, TARI;

**Visto** l'art 703 della L. 27/12/2013 n. 147 che lasciava salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU apportando modificazioni;

**Visti** gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali;

**Considerato** che:

- L'art. 1 comma 707 punto 2) L. 147/2013 dispone che l'imposta Municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e della pertinenza della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'art. 13 comma 7 D.L. n. 201/2011 e le detrazioni di cui al comma 10 art. 13 D. L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011

- L'art. 1 comma 707 punto 3 lett. a) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- L'art. 1 comma 707 punto 3) L. 147/2013 dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (quindi non si applica l'imposta municipale propria) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

- L'art. 1 comma 707 punto 3 lett. a) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- L'art. 1 comma 707 punto 3 lett. b) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008;

- L'art. 1 comma 707 punto 3 lett. c) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- L'art. 1 comma 707 punto 3 lett. d) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- L'art. 1 comma 707 L. 147/2013 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;

- L'art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che a decorrere dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni;

- per pertinenza s'intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classato come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale;

- a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il Decreto del Ministero degli Interni con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, e relativi allegati, da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2015;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 28/04/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2015, del bilancio pluriennale triennio 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017;

#### **Visti:**

- Lo Statuto comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- D.Lgs.n.( 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge Stabilità 2014);
- la L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge Stabilità 2015);

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2015 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 ( T.U.E.L) gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Consiglieri presenti e votanti	n.12
Assenti	n. 1
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 4 (Chiadini – Di Muoio – Serati – Vismara)
Contrari	n. --

espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1) di confermare le seguenti aliquote a valere per l'anno 2015 ai fini della determinazione dell'Imposta Municipale Propria :

**- ALIQUOTA 3,00 per mille**

(per **abitazione principale** nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze)

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 “due” - somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille)*

**- ALIQUOTA 6,5 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree fabbricabili**

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,7“1 virgola sette zero” - somma IMU + TASI = 8,2 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*

**- ALIQUOTA 5,00 per i terreni agricoli;**

2) di determinare per l'anno 2015 la detrazione annua base di € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica. La detrazione si applica:

- all'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
- agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari aventi le stesse finalità degli IACP e gli ex IACP;

3) di dare atto che la deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art.13, comma 13bis, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.ii.;

4) di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia.

Successivamente,

Consiglieri presenti e votanti n.12

Assenti n. 1

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 4 (Chiadini – Di Muoio – Serati – Vismara)

Contrari n. --

espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO**  
Provincia di Milano

Allegato alla proposta di:

Deliberazione Consiglio comunale N. 19 del 16-06-2015  
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO 2015.

**Parere di regolarità tecnica**

Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

**Favorevole**

Contrario

Li 08.06.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to D.ssa Maria Colombo

---

**Parere di regolarità contabile**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

**Favorevole**

Contrario

Li 08.06.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to D.ssa Maria Colombo

---

**Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio)**

In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile con riferimento alle previsioni di bilancio, nonché alla verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate e di impiego delle spese, si esprime parere

**Favorevole**

Contrario

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO  
Prov. di Milano  
Via Garibaldi n.9 – C.A.P. 20010

---

Delibera C.C. n. 19 del 16-06-2015

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consigliare.

Esteso e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Dario Tunesi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Sandro Rizzoni

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000)

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Santo Stefano Ticino, li **- 1 LUG. 2015**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Sandro Rizzoni

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(Art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000)

Si certifica che in data \_\_\_\_\_ la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi del III comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma IV)

Santo Stefano Ticino, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. Sandro Rizzoni

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.**

Santo Stefano Ticino, li **- 1 LUG. 2015**

UFFICIO SEGRETERIA  
Il Responsabile del Procedimento  
F.to Giuseppina Bertani